Avviso per la costituzione di un elenco di operatori economici da invitare a procedure negoziate senza pubblicazione di bando per l'affidamento di appalti di lavori di valore inferiore alla soglia di rilievo europeo, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) e d) del d.lgs. n. 36/2023.

Monastero S. Maria del Monte
Codice Fiscale: 81005450408 - con sede in: Via del Monte, 999 - 47521 Cesena (Forlì-Cesena)

1. Oggetto dell'avviso – costituzione di un elenco di operatori economici.

1. Il Monastero di S. Maria del Monte in Cesena intende costituire un elenco di operatori economici da invitare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) e d) del d.lgs. n. 36/2023 a procedure negoziate senza pubblicazione di bando, per l'affidamento di appalti di lavori di valore inferiore alla soglia di rilievo europeo (di seguito individuato per brevità anche come "Elenco")

2. L'Elenco è formato con riferimento a quanto previsto dall'art. 3 dell'Allegato II.1 del d.lgs. b. 36/2023 e dal "Regolamento per la disciplina dell'Elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di valore inferiore alle soglie di rilievo europeo, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere c) e d), del d.lgs. n. 36/2023" (di seguito individuato per brevità come "Regolamento"), adottato con proprio provvedimento. A tali dati normativi deve farsi riferimento per quanto non espressamente regolato dal presente avviso.

3. Il Monastero utilizza l'elenco per l'individuazione degli operatori economici da invitare a procedure selettive finalizzate solo all'affidamento di appalti di lavori per i quali esso è assoggettato all'applicazione del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

4. La costituzione dell'Elenco non obbliga il Monastero al suo utilizzo, potendo lo stesso sviluppare singole procedure precedute da indagine di mercato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) e d) del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 2 dell'Allegato II.1. dello stesso Codice.

5. Sulla base di specifici accordi, ai quali il Monastero assicura adeguata pubblicizzazione, l'Elenco può essere utilizzato da altri Enti ecclesiastici e da altre Stazioni Appaltanti.

6. La struttura competente del Monastero per la gestione e l'utilizzo dell'Elenco è l'Ufficio afferente all'Abate.

7. L'elenco può essere utilizzato per procedure di affidamento relative ad appalti di lavori finanziati con risorse del dispositivo Next Generation EU nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

2. Durata dell'Elenco e revisione.

1. L'Elenco, dal momento della sua costituzione, ha una durata di tre (3) anni.

2. La durata dell'Elenco può essere prorogata fino a un (1) ulteriore anno per consentire al Monastero l'effettuazione delle procedure per la costituzione di un nuovo elenco.

3. Il Monastero procede alla revisione dell'elenco su base semestrale.

3. Articolazione dell'Elenco per categorie e fasce di importo.

1. L'elenco è strutturato in base alle categorie di attestazione SOA previste per categorie di opere generali e categorie di opere specializzate dalla tab. A dell'Allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023 e per classifiche d'importo fino alla V.

2. Al fine di consentire l'utilizzazione dell'Elenco secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, l'Elenco è articolato per alcune categorie di lavori, tenendo conto delle finalità e della natura degli interventi.

3. L'Elenco è articolato nelle seguenti fasce, riferite alle Categorie generali e specialistiche che più probabilmente possono essere oggetto di appalti di lavori pubblici indetti dal Monastero in relazione ai beni immobili di sua proprietà:

Categoria (classificazione Tabella A dell'Allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023)	**Macro-aree**	**Fasce di valore per classifiche**
OG 2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	---	I – fino a euro 258.000
		II – fino a euro 516.000
		III – fino a euro 1.033.000
		III-bis – fino a euro 1.500.000
		IV – fino a euro 2.582.000
		IV-bis – fino a euro 3.500.000
		V – fino a euro 5.165.000
OS 2-A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	---	I – fino a euro 258.000
		II – fino a euro 516.000
		III – fino a euro 1.033.000
		III-bis – fino a euro 1.500.000
		IV – fino a euro 2.582.000
		IV-bis – fino a euro 3.500.000
		V – fino a euro 5.165.000
		IV – fino a euro 2.582.000
		IV-bis – fino a euro 3.500.000
		V – fino a euro 5.165.000

OS 18-A – Componenti strutturali in acciaio	---	I – fino a euro 258.000
		II – fino a euro 516.000
		III – fino a euro 1.033.000
		III-bis – fino a euro 1.500.000
		IV – fino a euro 2.582.000
		IV-bis – fino a euro 3.500.000
		V – fino a euro 5.165.000
		IV – fino a euro 2.582.000
		IV-bis – fino a euro 3.500.000
		V – fino a euro 5.165.000
OS 21 – Opere strutturali speciali	---	I – fino a euro 258.000
		II – fino a euro 516.000
		III – fino a euro 1.033.000
		III-bis – fino a euro 1.500.000
		IV – fino a euro 2.582.000
		IV-bis – fino a euro 3.500.000
		V – fino a euro 5.165.000
		IV – fino a euro 2.582.000
		IV-bis – fino a euro 3.500.000
		V – fino a euro 5.165.000

4. Iscrizione all'Elenco – Rapporto con categorie e classifiche – Elementi indicativi dei fabbisogni potenziali.

1. Gli operatori economici saranno iscritti nelle categorie e classifiche per le quali presenteranno domanda.

2. L'iscrizione consente di essere invitati alle procedure di affidamento il cui importo complessivo sia ricompreso nell'importo della classifica di riferimento aumento del 20%, esempio:

I CLASSIFICA : fino a euro 258.000 € Importo massimo per l'invito: 309,600 €

3. La richiesta di iscrizione è formalizzata dagli operatori economici interessati mediante la presentazione di specifica istanza, possibilmente utilizzando il Modello-schema Istanza riportato nell'Allegato A al presente avviso. L'istanza è accompagnata dalle dichiarazioni sui requisiti e dai documenti richiesti dal presente avviso.

4. I fabbisogni potenziali del Monastero prevedono indicativamente lavori comportanti qualificazione con il possesso delle attestazioni SOA secondo i valori di seguito rappresentati:
1) per la categoria OG 2, qualificazione con attestazione SOA per la classifica IV;
2) per la categoria OS 2-A, qualificazione con attestazione SOA per la classifica I (con incremento 20%) o II;
3) per la categoria OS 18-A, qualificazione con attestazione SOA per la classifica II (con incremento 20%) o III;
4) per la categoria OS 21, qualificazione con attestazione SOA per la classifica II (con incremento 20%) o III.

5. I fabbisogni potenziali del Monastero determinano indicativamente la realizzazione di lavori con riferimento contestuale a tutte le categorie sopra specificate, per le relative classifiche indicate.

5. Soggetti che possono iscriversi all'Elenco.

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco i soggetti configurabili come operatori economici ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'Allegato I.1 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 65, comma 2, lett. a) b) c) e d) dello stesso Codice.

2. Nel caso dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, l'iscrizione all'Elenco può riguardare sia il consorzio stesso, sia i singoli operatori economici consorziati che soddisfino singolarmente i requisiti di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

3. Possono richiedere di iscriversi nell'Elenco le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete dotate di soggettività giuridica di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), del Codice (rete con soggettività giuridica). In tal caso la domanda di iscrizione all'Elenco, presentata dall'organo comune, deve contenere l'indicazione delle imprese retiste e specificare se l'aggregazione è in possesso di attestazione SOA o se la SOA è posseduta dalle singole imprese.

6. Requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e requisiti minimi di qualificazione richiesti per l'iscrizione nell'Elenco.

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 1, gli operatori economici, compresi tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, all'atto dell'inoltro della domanda di iscrizione devono risultare in possesso:
a) dei requisiti di ordine generale, rappresentati dall'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara di cui agli articoli 94 e 95 del Codice;
b) dei requisiti di idoneità professionale, consistenti nella iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
c) dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria attestati da idoneo certificato, in corso di validità, rilasciato dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), pertinente per categoria e classifica di interesse, con riferimento a quanto previsto dall'Allegato II.12 del Codice; i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria specifici per gli interventi sui beni culturali, devono essere attestati da idoneo certificato, in corso di validità, rilasciato dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), pertinente per categoria e classifica di interesse, con riferimento a quanto previsto dall'Allegato II.18 del Codice.

2. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa), con le modalità indicate all'articolo 38 dello stesso d.P.R. n. 445/2000, possibilmente utilizzando il Modello-schema di DGUE riportato nell'Allegato B al presente avviso.

3. Ai fini dell'iscrizione all'Elenco, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) gli operatori economici non devono incorrere in alcuna delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II dello stesso d. lgs n. 159/2011.

4. Il possesso del requisito di cui al comma 3 è attestato dall'operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa), con le modalità indicate all'articolo 38 dello stesso d.P.R. n. 445/2000, possibilmente utilizzando il Modello-schema di DGUE riportato nell'Allegato B al presente avviso. Nella dichiarazione sostitutiva l'operatore economico può attestare in alternativa l'iscrizione all'elenco di esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa presso la Prefettura territorialmente competente (c.d. "white list"), prevista dall'art. 1, commi 52-53 della legge n. 190/2012.

5. Il possesso del requisito di cui al precedente comma 4 è verificato dalla struttura competente del Monastero consultando la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) o, eventualmente, acquisendo la comunicazione di cui all'art. 87 D.lgs. n. 159/2011 dalla Prefettura. Nel caso di consultazione della BDNA o di acquisizione della comunicazione prefettizia, la domanda d'iscrizione è sospesa fino agli esiti della verifica.

7. Elementi ulteriori richiesti ai fini della formazione delle graduatorie per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure.

1. In sede di iscrizione all'Elenco, gli operatori economici, al fine di consentire l'elaborazione degli elementi oggettivi per la formazione delle graduatorie per l'individuazione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate, sono tenuti a rendere specifiche dichiarazioni e documentazioni correlate in ordine ai seguenti elementi:
a) possesso di certificati di esecuzione lavori (CEL) e contratti completati per committenti privati che attestino:
a.1.) l'importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso per l'elenco in tutte le categorie;
a.2.) l'importo complessivo per lavori eseguiti regolarmente nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso nella categoria scelta per l'iscrizione, relativa alla singola fascia o alle fasce prescelte;
b) numero di dipendenti al momento della scadenza per la presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco;
c) numero di sedi operative in prossimità (da considerarsi entro un range tra 0 e 100 km) rispetto alla Città di Cesena al momento della scadenza per la presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco;
d) certificazioni qualitative e/o di conformità ambientale ulteriori rispetto a quelle necessarie per la qualificazione SOA e attinenti ai lavori da svolgere possedute al momento della scadenza per la presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco (tenendo conto di quanto stabilito nel precedente art. 6).

2. Le specificazioni dei volumi economici dei lavori in tutte le categorie nell'ultimo quinquennio e nelle categorie oggetto dell'avviso nello stesso periodo sono richieste non come requisiti ulteriori, ma come elementi da valutare nell'ambito dei criteri selettivi specificati nell'Avviso stesso, pertanto ne è richiesta l'indicazione in dettaglio, in quanto il semplice rinvio all'attestazione SOA posseduta non consente la loro corretta individuazione.

3, Le dichiarazioni relative agli elementi di cui al comma 1 sono rese nell'istanza di iscrizione all'Elenco, possibilmente utilizzando il Modello-schema di Istanza riportato nell'Allegato A al presente avviso.

7. Specificazioni rispetto ai requisiti e agli elementi per le graduatorie.

1. Ai fini dell'iscrizione e della formazione delle graduatorie non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice tenuto conto che il presente Elenco è finalizzato all'individuazione di operatori qualificati al momento della presentazione della domanda.

2. Ai sensi dell'art. 133 del Codice, i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) dello stesso Codice o le reti di cui al comma 4, possono iscriversi in relazione alle categorie di attestazione SOA OG 2, OS 2-A, OS 18-A e OS 21, ove facciano parte della loro struttura operatori consorziati o imprese retiste che siano autonomamente in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 e che dovranno essere individuati come esecutori dei lavori rientranti nelle suddette categorie d'iscrizione.

3. In caso di richiesta di iscrizione da parte di una rete dotata di soggettività giuridica, ogni impresa retista dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b). Relativamente al requisito di cui al comma 1, lettera c), la rete deve essere direttamente in possesso del requisito oppure, nel caso in cui l'attestazione SOA sia intestata a più imprese retiste, il suddetto requisito deve essere posseduto cumulativamente dall'organo comune e dalle altre imprese retiste. Relativamente al requisito di cui al comma 1, lettera d), la rete oppure l'organo comune e le altre imprese retiste devono garantire cumulativamente il possesso di certificati di esecuzione lavori rientranti nella categoria di interesse per almeno il 50% della classifica d'iscrizione.

4. Nel corso di validità dell'Elenco, i requisiti di carattere generale o speciale posseduti, nonché gli elementi relativi alle graduatorie, potranno essere oggetto di variazioni in aggiunta, modifica o sostituzione, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative pertinenti.

8. Procedura per l'iscrizione nell'Elenco nelle varie fasce in rapporto alle categorie.

1. Gli Operatori Economici interessati ad essere inseriti nell'Elenco, devono compilare l'istanza di ammissione, possibilmente utilizzando il Modello-schema di Istanza riportato nell'Allegato A al presente avviso. e reperibile sul sito Internet del Monastero, al link https://abbaziadelmonte.it/

2. L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Operatore Economico mediante firma digitale.

3. Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato mediante compilazione e sottoscrizione da parte del legale rappresentante con firma digitale di specifica dichiarazione, possibilmente utilizzando il Modello-schema di DGUE riportato nell'Allegato B al presente avviso e acquisibile in formato editabile sul sito Internet del Monastero al link https://abbaziadelmonte.it/

4. L'istanza e il DGUE dovranno essere trasmessi all'Amministrazione **esclusivamente** mediante posta elettronica certificata (pec) **entro il termine perentorio del 26 maggio 2025 alle ore 13.00** al seguente indirizzo: abaziadelmonte@certificazioneposta.it

Si evidenzia che l'istanza e il DGUE contengono una serie di dichiarazioni, comprovanti il possesso di requisiti necessari per l'accesso all'elenco: in caso di mancanza o incompletezza di

tali dichiarazioni, l'Operatore Economico sarà invitato a presentare dichiarazione integrativa, sempre per mezzo di posta elettronica certificata.

5. Il Monastero, attraverso la propria struttura competente, procederà alla valutazione delle istanze di iscrizione entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di scadenza per la loro presentazione. Ai fini dell'accoglimento dell'istanza, il Monastero procederà alla verifica della correttezza e della completezza della documentazione presentata e potrà chiedere all'operatore economico ulteriori informazioni o documenti rispetto a quelli presentati. In attesa della predetta documentazione il termine dei 30 giorni oppure il diverso termine fissato in base al successivo comma 6 è sospeso.

6. Qualora il numero delle istanze di iscrizione fosse tale da comportare un maggior onere istruttorio, la valutazione delle stesse sarà effettuata entro un termine massimo di novanta (90) giorni dalla data di scadenza per la loro presentazione.

7. Il mancato diniego nei termini indicati nei precedenti commi 5 e 6 equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

9. Verifiche dei requisiti.

1. Il Monastero, attraverso la propria struttura competente, procede ad effettuare, anche a campione, il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciali rese dagli operatori economici che hanno presentato richiesta di iscrizione all'Elenco.

2. In caso di verifica a campione, la struttura competente procede ad effettuare il sorteggio degli operatori economici da verificare nella misura del 5% degli iscritti nell'anno di riferimento e nella misura del 2% sul totale degli iscritti all'Elenco e, comunque, su un numero di operatori non inferiore a 100.

3. L'esito negativo dei controlli determina l'estromissione dell'operatore economico dall'Elenco,

4. La verifica è in ogni caso effettuata in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario, anche a seguito di dubbi ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000.

5. La verifica è effettuata periodicamente, con cadenza almeno semestrale, in coincidenza con la revisione dell'Elenco.

6. L'acquisizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti è effettuata mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico o con acquisizione diretta presso gli enti certificanti

7. Per le verifiche in ordine alla normativa antimafia, vale quanto stabilito dal precedente art. 4, comma 5.

10. Approvazione, pubblicazione, ordine interno e revisioni periodiche dell'Elenco.

1. A seguito del completamento della fase istruttoria di valutazione delle istanze di iscrizione e della verifica dei requisiti (effettuata con le modalità stabilite dal precedente art. 9), l'Abate del Monastero approva con proprio provvedimento l'Elenco, nelle sue varie articolazioni.

2. L'utilizzo dell'Elenco è possibile solo dopo la sua approvazione.

3. L'Elenco, una volta approvato, è pubblicato sul sito Internet del Monastero al link https://abbaziadelmonte.it/

4. Le revisioni periodiche, su base almeno semestrale, dell'Elenco comportano l'iscrizione degli operatori economici che hanno presentato nel frattempo istanza di iscrizione valutate positivamente e la cancellazione degli operatori economici che hanno perso i requisiti o che hanno chiesto di essere cancellati. Tali revisioni sono approvate da specifico provvedimento dell'Abate.

5. In fase iniziale di costituzione dell'Elenco, gli operatori economici che presentano istanza entro il 26 maggio 2025, verranno iscritti all'Elenco in ordine di ricezione dell'istanza a seguito del provvedimento di approvazione adottato ai sensi del precedente comma 1 .

5. Per gli operatori economici ammessi nell'Elenco a seguito delle revisioni periodiche, l'iscrizione avviene in ordine di ricezione dell'istanza, a seguito degli operatori economici già inseriti nell'elenco originariamente formato.

11. Cancellazione dall'elenco.

1. Il Monastero, in sede di revisione periodica dell'Elenco o in rapporto a specifica acquisizione di informazioni provvede alla cancellazione degli operatori economici quando gli stessi:
a) abbiano perso i requisiti di ordine generale richiesti per l'iscrizione nell'elenco;
b) non abbiano provveduto, con comunicazione scritta, entro il termine 15 giorni dal loro verificarsi, a rendere le informazioni relative al venir meno o alla variazione dei requisiti di ordine generale e speciali;
c) non abbiano presentato offerte a dieci inviti, anche non consecutivi, esperiti in un arco temporale di due (2) anni dall'iscrizione.

12. Utilizzo dell'Elenco per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate senza pubblicazione di bando.

1. Il Monastero utilizza l'Elenco per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) e d) del d.lgs. n. 36/2023 applicando i criteri oggettivi stabiliti dal Regolamento per la disciplina dell'Elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di valore inferiore alle soglie di rilievo europeo, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere c) e d), del d.lgs. n. 36/2023 e definiti in particolare nell'Allegato A allo stesso Regolamento, disponibili sul sito internet del Monastero al link https://abbaziadelmonte.it/

2. La scelta dell'operatore economico da invitare alle singole procedure è effettuata prendendo a riferimento la categoria prevalente o l'eventuale associazione di categoria nell'ambito di un intervento, nonché l'importo totale dei lavori da affidare. L'individuazione degli operatori

economici avviene sulla base della classifica d'iscrizione, incrementata del venti per cento, applicando i criteri oggettivi di cui al comma 1.

3. Il Responsabile Unico di Progetto, in base alla tipologia dei lavori, può richiedere che l'individuazione degli operatori economici da invitare avvenga nell'ambito delle singole articolazioni dell'elenco, corrispondenti alle categorie.

4. Per ogni procedura, il Responsabile Unico di Progetto individua il numero di operatori, applicando i criteri di cui al precedente comma 1 nella categoria e nella classifica pertinente.

5. Qualora l'Elenco, nell'ambito della categoria e classifica, non includa operatori economici in numero sufficiente a far fronte al numero minimo di soggetti da invitare, il Responsabile Unico di Progetto può invitare operatori economici iscritti nelle sezioni dell'elenco corrispondenti a classifiche superiori a quella alla quale corrisponde il valore dell'appalto da affidare.

6. Il Responsabile Unico di Progetto che utilizza l'Elenco opera con le soluzioni informatiche di gestione dell'elenco (compreso il ricorso a una piattaforma telematica) al fine di individuare un numero di operatori economici non inferiore al numero minimo di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e d) del d.lgs. n. 36/2023.

7. Resta ferma per il Responsabile Unico di Progetto la possibilità di invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori iscritti all'Elenco:
a) in una determinata categoria;
b) in una determinata fascia di classifica di iscrizione di una determinata categoria;
c) in più o in tutte le fasce di classifica di iscrizione nella stessa categoria, quando la procedura abbia un importo compreso nella prima classifica, se ritenuto idoneo a fini di sviluppo del confronto concorrenziale.

13. Pubblicazione continua dell'avviso.

1. Il presente avviso permane in pubblicazione sul sito Internet del Monastero, al link https://abbaziadelmonte.it/ sino alla scadenza della durata dell'elenco, nonché sulla Piattaforma per la pubblicità legale della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

14. Responsabile del procedimento e RUP.

1. Il Responsabile del Procedimento, con riferimento a tutte le fasi relative all'iscrizione degli operatori economici nell'elenco, è l'Abate p. Mauro Maccarinelli.

2. La gestione delle operazioni di individuazione dall'elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) e d) del d.lgs. n. 36/2023 è di competenza dei singoli Responsabili Unici di Progetto, per ciascuna delle procedure da indire.

15. Informativa sul trattamento dei dati personali.

1. I dati personali, raccolti per la finalità istituzionale di formazione di un Elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) e d) del d. lgs.

36/2023 per l’affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”.

2. Il Monastero è il titolare del trattamento, rappresentato dall’Abate, Don Mauro Maccarinelli, e tratta i suoi dati personali ai sensi dell’art. 6 del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

3. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali – Data Protection Officer (DPO) coincide con il titolare del trattamento.
4. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento, sarà effettuato con strumenti informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

5. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di iscrizione all’Elenco.

6. I dati, limitatamente a quelli riportati nell’Elenco, saranno comunicati alla struttura competente del Monastero e ad eventuali altri soggetti utilizzatori, mentre gli altri dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.

7. I dati saranno conservati dalla Struttura competente per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, per tutta la durata di iscrizione all’elenco e comunque fino a richiesta di cancellazione volontaria o d’ufficio nei casi previsti dall’art.16 del disciplinare di gestione dell’elenco.

8. Il diritto di accedere ai dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi può essere esercitato rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer (DPO).

9. Il reclamo può essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso; è fatta salva la possibilità di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Cesena li 5 maggio 2025